



COMUNE DI COMUNANZA

P.zza IV Novembre, 2
TEL. 0736/843820

C.A.P. 63087
FAX 0736/843835

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
E-mail: vigilanza@comune.comunanza.ap.it

Ordinanza n. 58 del 19-08-2019

ORDINANZA RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

PROT. 7396 del 21/08/2019

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale ha recentemente inaugurato "Piazza delle Terme Romane", destinata alla fruizione da parte dell'intera cittadinanza, in particolare allo svago ed ai giochi dei bambini;

RITENUTO doveroso ed urgente garantire ai tutti i cittadini la possibilità di fruire dello spazio pubblico, assicurando la massima vivibilità e sicurezza, nonché prevenire la diffusione di eventuali malattie conseguenti il contatto, anche accidentale, tra persone, in particolare i bambini, e deiezione canine;

DATO ATTO che è doveroso adottare idonee misure volte a garantire una più libera e salutare fruizione del Parco Giochi, soprattutto da parte dei bambini, con particolare necessità per quelle parti attrezzate, disponendo determinati divieti comportamentali;

VISTO il R.D. 27.07.1934 n. 1265;

VISTA l'ordinanza del Min.Lavoro e della Salute del 03.03.2009;

VISTA la legge 24.11.81 n. 689;

VISTI gli articoli 7 bis e 54 del D.Lgs 18.08.2000 n. 268 e s.m.;

ORDINA

IN PIAZZALE CONAD :

- 1) IL DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE;
- 2) L'ISTITUZIONE DI AREE DI SOSTA NEGLI APPOSITI SPAZI DELIMITATI CON PANNELLO INTEGRATIVO E RELATIVA SEGNALETICA ORIZZONTALE;
- 3) IL DIVIETO DI SOSTA FUORI DAGLI SPAZI APPOSITAMENTE DELIMITATI;

IN PIAZZA DELLE TERME ROMANE :


- 4) IL DIVIETO DI CIRCOLARE ALL'INTERNO DELLA PIAZZA CON CICLI, CICLOMOTORI E MOTOCICLI;
- 5) IL DIVIETO DI INTRODURRE CANI O ALTRI ANIMALI DI QUALSIASI TAGLIA ANCHE SE PROVVISTI DI GUINZAGLIO E/O MUSERUOLA, NELL'AREA GIOCHI E SUL MANTO ERBOSO;
- 6) IL DIVIETO DI GIOCARE A CALCIO O ALTRI SPORT SIMILI;

DEMANDA

- all'Ufficio Tecnico di disporre idonea segnalazione relativa alle modifiche e limitazioni imposte dal presente provvedimento, declinando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per gli eventuali danni causati a cose e/o persone;

- l'Ufficio di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

- La violazione al punto 1) della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni



COMUNE DI COMUNANZA

P.zza IV Novembre, 2
TEL. 0736/843820

C.A.P. 63087
FAX 0736/843835

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
E-mail: vigilanza@comune.comunanza.ap.it

previste dall'art. 7 del Codice della Strada Dlgs 285/1992;

- La violazione ai punti 2) e 3) della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 157 del Codice della strada Dlgs 285/1992;

- La violazione ai punti 4), 5) e 6) della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 bis del Dlgs 267/2000 da un minimo di 25 ad un massimo di 500 Euro; i trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell'importo di €50,00, da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Marche, nel termine di 60 giorni o ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale, lì 19-08-2019

Il Responsabile del Servizio e Vice Sindaco
(DOMENICO GIONNI)

